

**CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE DI EDIFICI E AMBIENTI AD
USO CIVILE, SANITARIO E PER I PRODOTTI
DETERGENTI**

Maria De Gregorio
Fondazione Ecosistemi






Ciclo di vita dei prodotti / servizi per la pulizia

- **Estrazione e lavorazione di materie prime** > risorse non rinnovabili, emissioni di CO₂, inquinamento
- **Produzione** > inquinamento
- **Distribuzione** > emissioni di CO₂
- **Uso** > emission di CO₂, consumo di acqua, effetti sulla salute umana
- **Smaltimento** > inquinamento, rifiuti





Gli impatti ambientali del servizio di pulizia

Poiché i servizi di pulizia possono essere considerati attività con elevato impatto ambientale, e dove l'esperienza nella gestione ambientale consente di ridurli considerevolmente, può essere richiesto agli offerenti di dimostrare esperienza in materia di gestione ambientale dell'attività di pulizia

Aspetti/impatti significativi

Utilizzo di una quantità eccessiva di detersivi

Criteri

Richiedere l'utilizzo di nuove tecniche per la pulizia (es. panni riutilizzabili in microfibra)

Monitoraggio che assicuri un'efficace gestione del servizio (es. utilizzo di dosaggi adeguati)

Valutare la necessità effettiva di utilizzo di alcuni prodotti (es. deodoranti, disinfettanti)



Impatti ambientali

Scelte che incidono sull'impatto ambientale

- Formula del prodotto di pulizia e utilizzo delle materie prime
- Consumo di energia e acqua in fase di utilizzo
- Scarico acque reflue
- Generazione di rifiuti





Obbiettivi del CAM servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti

Tre domande chiave per aiutare a definire le reali esigenze di pulizia:

- Quali spazi specifici devono essere puliti?
- Le esigenze di pulizia e le frequenze di pulizia di questi spazi sono diverse?
- Quale livello di qualità di pulizia è richiesto in questi spazi?



L'approccio dei CAM per la riduzione degli impatti ambientali (1)

1. riduzione delle sostanze pericolose:

- Acquisto e uso di detergenti ambientalmente migliori
- Uso di elementi tessili in microfibra
- Uso di sistemi di dosaggio e diluizioni
- Razionalizzazione consumo di prodotti

La microfibra, consente di ridurre il consumo di acqua e di sostanze chimiche del 95%, di diminuire del 20% il costo giornaliero del lavoro, di ridurre i costi connessi con gli infortuni sul lavoro e, rispetto all'acquisto di elementi tessili non in microfibra, di risparmiare il 60% dei costi considerando l'intero ciclo di vita.



L'approccio dei CAM per la riduzione degli impatti ambientali (2)

2. prodotti **detergenti concentrati**, con imballaggi dai volumi ridotti;
3. i **carrelli** per le pulizie manuali abbiano secchi e vassoi **di plastica riciclata**
4. promozione e diffusione di detergenti con **imballaggi primari riciclati**
5. **macchine** realizzate con **componenti di plastica riciclata**
6. **Pulizie manuali**
7. Uso di prodotti in **carta tessuto riciclati e/o certificati**



Riduzione degli sprechi nel servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti

- Richiedere competenze chiave e l'applicazione di misure e pratiche chiave di gestione ambientale da parte del fornitore di servizi
- Richiedere una formazione adeguata e frequente per il personale del fornitore di servizi
- Richiedono l'uso di prodotti per la pulizia a ridotto impatto ambientale
- Incoraggiare la concentrazione del prodotto per la pulizia al momento dell'acquisto
- Richiedono l'utilizzo di accessori per la pulizia a ridotto impatto ambientale (compresi i prodotti in microfibra)
- Richiedere l'uso di apparecchiature elettriche per la pulizia ad alta efficienza energetica (compresi gli aspirapolvere)
- Richiedere la fornitura di beni di consumo a ridotto impatto ambientale.



L'approccio negli ambienti assistenziali(1)

ATTENZIONE

Negli ambienti assistenziali, i fruitori del servizio sono più esposti al rischio di contrarre infezioni per:


- aumentata suscettibilità da depressione del sistema immunitario;
- per maggiore vulnerabilità a seguito, ad esempio di procedure invasive, per sostenuta circolazione di microrganismi, talora anche multiresistenti agli antibiotici, maggiore rispetto a locali o edifici adibiti ad altre attività.

Nelle strutture sanitarie effettuare una pulizia accurata è essenziale, in quanto la materia organica o inorganica che rimane sulle superfici interferisce con l'efficacia dei **processi di disinfezione**.



L'approccio negli ambienti assistenziali(2)

Importanza dei **disinfettanti** nelle strutture sanitarie: diversi livelli di azione



Il raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici è fondamentale in ambito ospedaliero, date le evidenze che le superfici rivestono un ruolo importante nella trasmissione delle **infezioni correlate all'assistenza (ICA)**, in particolare di quelle causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici.



L'approccio negli ambienti assistenziali(3)

In ambito ospedaliero le attività di pulizia e sanificazione delle superfici ambientali hanno l'obiettivo di assicurare una situazione a **rischio controllato**, contenendo la carica microbica entro i limiti riportati nelle **Linee Guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale** specifici per ciascuna tipologia di area di rischio, al fine di ridurre al minimo i fenomeni di ricolonizzazione dell'ambiente mantenendo la carica microbica potenzialmente patogena a livelli bassi e stabili nel tempo e riducendo significativamente i geni di resistenza dei principali patogeni presenti nel campo microbico.



Linee Guida sulla
valutazione del processo
di sanificazione
ambientale nelle
strutture ospedaliere e
territoriali per il controllo
delle infezioni correlate
all'assistenza (ICA)- 2019

<https://www.anmdo.org/wp-content/uploads/2019/01/libro-uno-finzi-1.pdf>



**LINEA GUIDA SULLA VALUTAZIONE
DEL PROCESSO DI SANIFICAZIONE
AMBIENTALE NELLE STRUTTURE
OSPEDALIERE E TERRITORIALI
PER IL CONTROLLO DELLE
INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA (ICA)**



ALCUNI RIFERIMENTI (1)

Nell'Unione Europea si stima che 4,1 milioni di persone siano colpite ogni anno da ICA con 37.000 decessi. In Italia, secondo l'indagine di prevalenza condotta nel 2011-12 dallo European Centre for Disease Prevention and Control, il 6,3% dei pazienti ricoverati in ospedale contrae ICA, con un conseguente forte impatto sulla salute dei cittadini e sui costi.

Si stima che il 30% delle ICA sia evitabile tramite misure di prevenzione adottate dalla struttura, tra cui quelle volte a garantire un **adeguato livello di igiene**. Ecco perché in tali contesti, la **formazione costante degli addetti al servizio di pulizia e sanificazione**, la cooperazione con i referenti ospedalieri per il rischio clinico, la misurazione delle performance e la stesura e diffusione di report periodici e sistematici, sono elementi essenziali per garantire l'efficacia del servizio e la sicurezza dei pazienti.



ALCUNI RIFERIMENTI (2)

Bisogna evitare l'abuso dei prodotti disinfettanti e utilizzare i più aggressivi solo quando strettamente necessario, anche al fine di prevenire lo sviluppo di resistenze; ciò può essere raggiunto tramite l'utilizzo di **protocolli appropriati** ed anche attraverso **tecniche innovative**.

- rapporto tra inadeguato livello di igiene e incidenza delle infezioni contratte in ambito ospedaliero
- correlazione inversa tra spese per la sanificazione e infezioni
- correlazione tra l'igiene degli ambienti e l'insorgenza delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)



Cosa viene regolamentato con il CAM

I Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (*approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021 , in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021*) regolamentano:

- Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di **edifici ed altri ambienti ad uso civile**
- Criteri ambientali minimi dei **detergenti per le pulizie ordinarie** delle superfici
- Criteri ambientali minimi dei **detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie** di superfici
- Criteri ambientali minimi dei **prodotti in tessuto carta per l'igiene personale**
- Criteri ambientali minimi **dei detergenti per l'igiene personale**
- Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di **edifici ed ambienti ad uso sanitario**



SERVIZIO DI PULIZIA: OGGETTO DELL'APPALTO

Per **servizio di pulizia** si intende:

- Servizi di pulizia (cpv 90910000-9)
- Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre (cpv 90911000-6)

Nota bene: i cam sono applicabili anche nell'abito dei servizi di global service o multifunzione. Il servizio include gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, treni, aeromobili, natanti e assimilati.

Il servizio non comprende: la pulizia di superfici vetrate raggiungibili con il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.

Per settore sanitario: i cam si riferiscono ai servizi da rendere presso strutture sanitarie come ospedali, case della salute, ambulatori, etc.



SELEZIONE DEI CANDIDATI

SELEZIONE DEI CANDIDATI	Edifici uso civile	Edifici uso sanitario
<i>CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	X	X
<i>CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE DELLA QUALITA'</i>		X



1. CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

Applicare **misure di gestione ambientale** attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica **UNI EN ISO 14001**, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione.

VERIFICA:

- registrazione **EMAS** (Regolamento n. 1221/2009), oppure
- certificazione rilasciata ai sensi della norma **ISO 14001** o equivalente, oppure
- altre **prove** che dimostrino e descrivano le misure equivalenti adottate in materia di gestione ambientale, con particolare riferimento alle procedure di:
 - controllo operativo;
 - sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 - preparazione alle emergenze ambientali e risposta.



2. CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE DELLA QUALITA'

ATTENZIONE

Per uso sanitario

Applicare **misure di gestione della qualità** attraverso il possesso della certificazione UNI EN 13549 oppure UNI EN ISO 9001 o equivalente, in corso di validità, riferita alle attività di pulizia/sanificazione, pertanto in relazione al settore IAF 35.

VERIFICA:

- certificazione rilasciata ai sensi della **norma UNI EN 13549**, oppure
- certificazione rilasciata ai sensi della **norma UNI EN ISO 9001** o equivalente, oppure
- altre **prove** che dimostrino e descrivano le misure equivalenti adottate in materia di gestione ambientale, con particolare riferimento alle procedure di:
 - descrizione piano di igiene (operazioni, sistemi e procedure di controllo);
 - descrizione della formazione al personale impiegato per le attività di pulizia;
 - sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 - preparazione alle emergenze ambientali e risposta



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

per il servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e sanitario

CRITERI	Edifici uso civile	Edifici uso sanitario
SPECIFICHE TECNICHE		
Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)	X	X
Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie	X	X
Macchine	X	X



1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) (1)

- i detergenti multiuso (pareti, pavimenti e altre superfici fisse);
- i detergenti per cucine (piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina);
- i detergenti per finestre (finestre, vetro e altre superfici lucide);
- i detergenti per servizi sanitari, (lavanderie, gabinetti, bagni e docce),

DEVONO

- rispettare i requisiti previsti dal **Regolamento (CE) n. 648/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica **Ecolabel (UE)** o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica **UNI EN ISO 14024**;

Oppure possono essere utilizzati prodotti senza etichette ma devono essere:

- **Concentrati** e almeno **conformi ai CAM per i prodotti detergenti concentrati**

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.



1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) (2)

L'8 ottobre 2005 è entrato in vigore il **Regolamento (CE) N. 648/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti. Il Regolamento fornisce i criteri tecnici per unificare le legislazioni dei diversi Stati Membri riguardo all'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti.

Ai fini del presente regolamento per "detergente" si intende qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.

Il regolamento mira ad armonizzare:

- **la biodegradabilità dei tensioattivi** e i conseguenti divieti o restrizioni che potrebbero essere imposti alla loro immissione in commercio
- **l'etichettatura dei detergenti** sia per uso domestico che professionale
- **le informazioni** che i produttori devono mettere a disposizione delle Autorità competenti, del personale medico e degli Stati Membri.

Il risultato è quello di garantire la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi, tra i paesi dell'UE, imponendo ai fabbricanti l'adempimento di obblighi ben precisi al fine di garantire un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente.



1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) (3)

VERIFICA:


Presentare la **lista completa dei detergenti** che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale **Ecolabel (UE)** o di altre etichette ambientali conformi alla **UNI EN ISO 14024**.

Se si tratta di prodotti concentrati: allegare i **rapporti di prova** rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante nel settore chimico

In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.



CERTIFICAZIONI





2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie (1)

I detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti)

DEVONO

- rispettare i requisiti previsti dal **Regolamento (CE) n. 648/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- devono essere **conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici**



2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie (2)

VERIFICA:

Presentare la **lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie** che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale **Ecolabel (UE)** o di altre etichette ambientali conformi alla **UNI EN ISO 14024**.

Se sono privi di etichette: allegare i **rapporti di prova** rilasciati dai laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 operanti nel settore chimico. Il direttore di esecuzione del contratto richiede, la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, **le schede di dati di sicurezza** unitamente alle **dichiarazioni di conformità ai CAM** adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente.

In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, sui prodotti privi dei rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.



3. Macchine (1)

- Le macchine (lavasciuga, idropultrici, etc.) devono essere ad **alimentazione elettrica via cavo o a batteria**, con uomo o senza uomo a bordo;
- Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la **maggiore durata** della loro vita utile ed il **riciclaggio dei diversi materiali** di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti **riciclabili**, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere **facilmente separabili**. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla **DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1**;
- Le macchine devono essere munite di **scheda tecnica** redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le **emissioni acustiche** espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata **plastica riciclata** e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.



Le normative **DIN 7728 E e 16780** stabiliscono che ad ogni materia plastica sia associata una sigla, che la identifichi univocamente

In base alle normative DIN 7728 e 16780 (nonché la **ISO 1043/1**), ad ogni materia plastica è associata una sigla, che la identifica univocamente.

CA - Acetato di cellulosa	PMI - Polimetacrilimide	PCTFE - Policlorotrifluoroetilene	PUR - Poliuretano
CAB - Acetobutirrato di cellulosa	PMMA - Polimetilmetacrilato	PDAP - Polidiallftalato	PVB - Polivinilbutirrale
CN - Nitrato di cellulosa	PMP - Poli-4-metilpentene-1	PE - Polietilene	PVC - Polivinilcloruro
CP - Propionato di cellulosa	POM - Poliossimetilene, Poliformaldeide, Poliacetale	PE-C - Polietilene clorurato	PVC-C - Polivinilcloruro clorurato
EP – Epossidi	PP - Polipropilene	PEI - Polieterimmide	PVDC - Polivinildencloruro
MF - Melammia-formaldeide	PPE - Polifenil etero	PEK - Polieterochetone	PVDF - Polivinildenfluoruro
PA - Poliammidi	PPO - Polifenilenoossido	PEEK - Polieterochetone	PVF - Polivinilfluoruro
PAI - Poliammidimmide	PPS - Polifenilensolfuro	PES - Polietersolfoni	RC - Cellulosa rigenerata
PAN - Poliacrilonitrile	PS - Polistirene	PET - Polietilentereftalato	SI - Siliconi
PB - Polibutene-1	PSU - Polisolfone	PF - Fenolformaldeide	UF - Urea-formaldeide
PBT - Polibutilentereftalato	PT - Politiofene	PI - Poliimmide	UP - Poliestere insaturo
PC - Policarbonato	PTFE - Politetrafluoroetilene (Teflon)	PIB - Poliisobutilene	PDMS - Poldimetilsilossano



3. Macchine (2)

L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre **le manutenzioni** delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, **un registro** delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

VERIFICA:

- Dichiarazione dell'uso di macchine
- Indicazione del numero e del tipo di macchine che si intendono impiegare

In fase di esecuzione del contratto: si deve rendere disponibile in cantiere, il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti:

1. le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere;
2. le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro;
3. la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura;
4. le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.



CLAUSOLE CONTRATTUALI

CLAUSOLE CONTRATTUALI	Edifici uso civile	Edifici uso sanitario
Formazione del personale addetto al servizio	X	X
Sistema di gestione della qualità	X	X
Prodotti ausiliari per l'igiene	X	X
Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile	X	X
Fornitura di materiali igienico- sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani	X	X
Gestione dei rifiuti	X	X
Sensibilizzazione degli operatori sanitari e utenti sull'igiene delle mani		X
Rapporto sui prodotti consumati	X	X
Clausola sociale	X	X



1. Formazione del personale addetto al servizio (1)

Oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 nelle iniziative di formazione si deve assicurare che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;



1. Formazione del personale addetto al servizio (2)

- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.



1. Formazione del personale addetto al servizio (3)

ATTENZIONE

- classificazione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario, caratteristiche, procedure per la relativa gestione, con particolare riguardo alle regole comportamentali per la manipolazione dei rifiuti speciali e dei relativi contenitori, al loro trasporto interno, al conferimento ai depositi temporanei;
- conoscenza e applicazione dei protocolli specifici per le diverse aree di rischio infettivo;
- elementi metodologici per garantire una disinfezione efficace ed ambientalmente sostenibile, in funzione delle specificità dei luoghi, degli oggetti e dei materiali da trattare, avendo riguardo al profilo di rischio clinico delle aree da trattare;



1. Formazione del personale addetto al servizio (4)

- Modalità di esecuzione della formazione
- Tempi:
 - 16 ore + 8 ore di affiancamento

VERIFICA

- licenza di uso del marchio di **qualità ecologica Ecolabel (UE)**, se il servizio è reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio **progetto e programma di formazione del personale** erogato, con l'indicazione di:

ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.



1. Formazione del personale addetto al servizio (5)

ATTENZIONE

- Modalità di esecuzione della formazione
- Tempi:
 - 32 ore + 24 ore di affiancamento **settore sanità**

VERIFICA

- entro 60 giorni dall'inizio del servizio, si dovrà presentare il proprio **progetto e programma di formazione del personale** erogato, con l'indicazione di:

ore di formazione (minimo 32), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.



2. Sistema di gestione della qualità (1)

Il sistema di gestione della qualità deve tener conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del **responsabile** del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'**autocontrollo**;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.



2. Sistema di gestione della qualità (2)

Uso sanitario

ATTENZIONE

Per i parametri microbiologici e i relativi valori soglia, per i metodi di campionamento delle superfici, si fa riferimento alle «*Linee Guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza*» e relative integrazioni ed aggiornamenti.

Per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e di qualità microbiologica devono essere attuate immediate **azioni correttive**. E altresì obbligatorio conformarsi prontamente alle indicazioni fornite dai referenti della struttura sanitaria servita finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti.



2. Sistema di gestione della qualità (3)

VERIFICA:

Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l'efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.

ATTENZIONE

Uso sanitario

La qualità del servizio, così come le procedure di sanificazione, sono oggetto di **verifiche di parte seconda**, vale a dire eseguite da apposito personale della struttura cui il servizio è destinato, al fine di valutarne la corretta applicazione e la relativa efficacia, anche attraverso campionamenti per effettuare controlli microbiologici



3. Prodotti ausiliari per l'igiene (1)

E' fatto divieto di utilizzare:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange («spaghetti») per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.



3. Prodotti ausiliari per l'igiene (2)

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere **riutilizzabili**, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex ≤ 1 .

Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di **un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024**, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.).

Per le operazioni di spolveratura devono essere usati **elementi tessili riciclati**. Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.



3. Prodotti ausiliari per l'igiene (3)

✓ **Impregnazione degli elementi tessili** per il lavaggio dei pavimenti:

- Evitare discrezionalità del personale;
- Efficienza risorse idriche;
- Consumo dei prodotti chimici.

✓ **Uso di prodotti monouso in carta:**

- Solo se in possesso di marchi come PEFC o equivalenti, Remade in Italy A o A+, marchio Ecolabel (EU) o etichette norma ISO 14024

✓ **Le attrezzature per le pulizie manuali:**

- carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso



3. Prodotti ausiliari per l'igiene (4)

VERIFICA:

Le verifiche sono effettuate **in situ e su base documentale**

I prodotti impiegati devono essere conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti

- Schede tecniche
- Certificazioni
- Licenze d'uso delle etichette
- Fatture di acquisto

Per quanto riguarda il **contenuto di materiale riciclato** nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti devono essere muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato.



4. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne l'uso sostenibile (1)

I **prodotti disinfettanti** utilizzati devono:

- essere conformi al **regolamento (CE) n. 528/2012** del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e **all'uso dei biocidi**, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: «prodotto biocida» e «autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n..», oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento;
- essere autorizzati dal Ministero della Salute **come presidi medico-chirurgici**, ai sensi del **DPR n. 392/1998**; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: «presidio medico-chirurgico» e «Registrazione del Ministero della salute n...»



4. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne l'uso sostenibile (2)

ATTENZIONE

Se destinati alla disinfezione di dispositivi medici, devono essere in possesso della marcatura CE, in conformità alle disposizioni di cui al **D. Lgs. del 24 febbraio 1997 n. 46.**

Prima di prendere servizio, l'aggiudicatario si impegnerà a concordare con i referenti della struttura sanitaria responsabili della gestione del rischio infettivo, i disinfettanti da utilizzare in via ordinaria, i disinfettanti da utilizzare a seconda di **specifiche esigenze e le relative frequenze** con l'obiettivo di utilizzare i formulati migliori sotto il profilo della salute e dell'ambiente, laddove non esaustivamente indicato nel capitolato d'onori.

Tali referenti possono redigere una **lista dei disinfettanti da utilizzare** a seconda delle aree di rischio clinico, delle ulteriori caratteristiche degli ambienti e delle situazioni specifiche che possono manifestarsi (epidemie particolari, altre esigenze) tenendo conto di razionalizzare l'uso dei disinfettanti con particolare riguardo a favorire, ove possibile, formulati e principi attivi con minore impatto sull'ambiente e sulla salute umana, a seconda delle specifiche funzioni d'uso (protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti).



Il [Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012](#) riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell'uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel prodotto biocida.

Il Regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'**armonizzazione delle norme** relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, garantendo anche un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Le disposizioni del Regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell'ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente. La protezione delle categorie di persone più deboli è oggetto di particolare attenzione.

Il Regolamento disciplina:

- la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;
- l'autorizzazione all'immissione sul mercato dei prodotti biocidi;
- il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno dell'Unione;
- la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi all'interno di uno o più Stati membri o dell'Unione;
- l'immissione sul mercato di articoli trattati.

Tali compiti possono essere svolti dall'autorità competente degli Stati membri o dall'autorità centrale, [ECHA - European Chemicals Agency](#).



Si definiscono Presidi Medico Chirurgici, o PMC, tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle definizioni indicate nell'**art. 1 del D.P.R. 392 del 6/10/1998**.

Attualmente i PMC in base all'attività che svolgono e alle modalità di azione si suddividono in:

- **disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;**
- insetticidi per uso domestico e civile;
- insetto-repellenti;
- topicidi e ratticidi per uso non agricolo.

Possono essere di uso professionale (disinfestatori, operatori specifici nei settori delle industrie, allevamenti, edilizia, ecc.), e/o non professionale (consumatori) ed usati in ambiente domestico, civile ed industriale.

I PMC per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, **devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 392/1998 e in base al Provvedimento del 05/02/1999**, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dalle Ditte richiedenti. quando i prodotti sono autorizzati come PMC devono riportare in etichetta la dicitura di "Presidio Medico Chirurgico" e un numero di Registrazione che viene assegnato dal Ministero della Salute.

Per i PMC è necessario fare riferimento anche al Regolamento (UE) 528/2012, noto come Regolamento Biocidi. In Italia viene attualmente gestita la fase di transizione tra le attuali categorie di PMC e quelle dei futuri prodotti biocidi; infatti possono essere autorizzati soltanto PMC contenenti sostanze attive in revisione per il tipo di prodotto specifico ai sensi del Regolamento biocidi dei successivi aggiornamenti.





4. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne l'uso sostenibile (3)

Uso da parte degli addetti al servizio di uno specifico **protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti** specifico per il cantiere di destinazione del servizio.

Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, **tale protocollo**, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, **deve essere redatto** in condivisione con la stazione appaltante, **entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale**.

VERIFICA:

Il DEC verifica l'attuazione del protocollo, sulla base di un piano di monitoraggio.



5. Fornitura di materiali igienico-sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani

Questo criterio ambientale si applica se è inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti. Altri sistemi di asciugatura, quali quelli ad aria o con asciugamano a rotolo, non sono citati né sono oggetto di specifici criteri ambientali in quanto l'installazione e la gestione di detti sistemi alternativi sono al di fuori del campo di applicazione del presente documento perché non resi da imprese che svolgono servizi di pulizia bensì da imprese specializzate.

I prodotti in **carta tessuto** (carta igienica, salviette monouso etc.) e i saponi devono essere in possesso del marchio di qualità **ecologica Ecolabel (UE)** o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica **UNI EN ISO 14024**.

VERIFICA:

Il DEC effettua verifiche anche attraverso le fatture di acquisto



6. Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti devono essere raccolti in **maniera differenziata** secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di **treni, navi e assimilati**, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti.

Qualora sia stato adottato un **servizio di raccolta «porta a porta» dei rifiuti urbani**, devono essere messi a disposizione, laddove specificatamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

I **rifiuti speciali** prodotti dall'edificio devono essere gestiti secondo le indicazioni o le procedure all'uopo stabilite nella **struttura sanitaria**.



7. Sensibilizzazione operatori sanitari (medici, infermieri, etc.) e utenti sull'igiene delle mani

ATTENZIONE

Per uso sanitario

L'impresa che esegue il servizio deve collaborare per l'attuazione delle misure e delle azioni intraprese dalla direzione medica del presidio ospedaliero per la **promozione dell'igiene delle mani** da parte degli operatori (medici, infermieri, ecc.) e degli utenti (pazienti, visitatori, ecc.), ad esempio con **l'affissione di apposita segnaletica**, secondo gli accordi con la direzione medica del presidio ospedaliero.



8. Rapporto sui prodotti consumati

A **cadenza annuale** deve essere redatto ed inviato **un rapporto** in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto:

- produttore e denominazione commerciale del prodotto;
- quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili);
- funzione d'uso;
- **caratteristiche ambientali** possedute.

Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del DEC, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.



9. Clausola sociale

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno **le condizioni di lavoro** e il **salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi**, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

Verifica: Il DEC, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie.



CRITERI PREMIANTI

CRITERI	Edifici uso civile	Edifici uso sanitario
CRITERI PREMIANTI		
Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto	X	X
Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale	X	X
Criterio sociale	X	X



1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto (1)

Sarà assegnato un punteggio all'offerente che si impegna a:

a) uso di detersivi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con **contenuto di riciclato:**

- almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
- tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
- maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.

Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto di riciclato, in proporzione al numero di detersivi con tali caratteristiche e alla relativa rappresentatività.



1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto (2)

- b) uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità **ecologica Ecolabel (UE)** o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 **privi di fragranze**;
- c) *se prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto nel capitolato tecnico:*
fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto **costituiti da polpa non sbiancata**, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- d) **uso esclusivo di elementi tessili in microfibra** in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;



1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto (3)

- e) adozione di **tecniche di pulizia e sanificazione innovative** che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante, deve essere dimostrata:
- la maggiore efficacia di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche;
 - la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche **UNI EN ISO 14040 - 14044**;
- f) uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica **UNI EN ISO/TS 14067** e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione **SA 8000**;



QUALCOSA IN PIU' SULLE NORME CITATE

ISO 14040 e 14044: sono norme che specificano i principi, i requisiti, il quadro di riferimento e forniscono linee guida per la valutazione del ciclo di vita (LCA), comprendendo: a) la definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dell'LCA; b) la fase di inventario del ciclo di vita (LCI); c) la fase di valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA); d) la fase di interpretazione del ciclo di vita; e) la rendicontazione e la revisione critica dell'LCA; f) le limitazioni dell'LCA; g) le correlazioni tra le fasi dell'LCA; h) le condizioni per l'utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi.

ISO 14067: La norma specifica principi, requisiti e linee guida per la quantificazione e la rendicontazione dell'impronta climatica dei prodotti (Carbon Footprint dei Prodotti - CFP) conformemente alle norme internazionali sulla valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) (ISO 14040 e ISO 14044).

La norma **SA 8000**, è uno standard sulla Responsabilità Sociale per quanto riguarda le condizioni dei lavoratori (diritti umani, sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, non discriminazione, lavoro dei minori e dei giovani) ed i suoi requisiti si estendono a tutta la catena dei fornitori e dei subfornitori.



1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto (4)

g) Infine sono assegnati ulteriori punti in base a tali casistiche:

- erogazione di un servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali: punti **H**;
- pulizie parzialmente manuali, a seconda delle seguenti caratteristiche ambientali delle macchine che si intendono impiegare:
 - presenza di parti in plastica (telai ed altri componenti delle macchine) riciclata almeno per il 15% rispetto al peso totale della plastica; **punti A**
 - presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza; monitoraggio dei consumi e/o delle ricariche; modalità «ECO»; **punti B**
 - presenza di sistemi di controllo per la riduzione dei consumi idrici; **punti C**
 - presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina; **punti D**
 - emissioni acustiche (pressione sonora), rilevate in base della norma UNI EN ISO 3744, inferiori ai 70 dB(A) **punti E**

La sommatoria del punteggio attribuibile alle macchine dovrà essere inferiore o al massimo uguale ai punti che vengono attribuiti nel caso di offerta ad erogare un servizio di pulizia esclusivamente manuale (vale a dire $(A + B + C + D + E) \leq H$).



1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto (5)

Verifica: Sottoscrizione degli impegni assunti.

Per il sub criterio a): la quota di riciclato è dimostrata con un'etichetta quale **Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti**; indicare la quota, su base semestrale, di detersivi con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detersivi totale;

Per il sub criterio b): **scheda tecnica** da cui si evinca l'assenza di fragranze;

Per il sub criterio c): **schede tecniche o l'eventuale immagine** del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio;

Per il sub criterio d): indicare **l'etichetta ambientale** posseduta;

Per il sub criterio e): descrivere le tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative, allegando le **pubblicazioni scientifiche** che riportino i risultati degli studi effettuati;



1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto (6)

Per il sub criterio f): etichette ambientali o sociali possedute;

Per il sub criterio g): dichiarazione degli impegni assunti con le informazioni pertinenti.

Il DEC verifica la rispondenza degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere ed attraverso la documentazione pertinente che l'aggiudicatario fornisce prontamente per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche.



2. Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale (1)

Sub criterio A) Si assegnano **punti tecnici pari a X** nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.

Sub criterio B) Si assegnano **punti tecnici pari a $Y > X$** nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio **almeno pari a 26 punti**.

Se non previsto come criterio di selezione dei candidati:

Sub criterio C) Si assegnano **punti tecnici pari a $J = X/2$** nel caso in cui l'azienda sia in possesso della registrazione EMAS, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35).



2. Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale (2)

Verifica:

Per il sub criterio a): allegare la licenza d'uso del **marchio Ecolabel (UE)** o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese; indicare altresì i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel;

Per il sub criterio b): allegare il **documento «verification Form»** inviato all'ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti.

Per il sub criterio c): indicare il numero di **registrazione EMAS** oppure allegare la certificazione **UNI EN ISO 14001** posseduta, che deve essere in corso di validità.



3. Criterio sociale

Sono assegnati dei punteggi tecnici nel caso in cui:

- sia assicurato l'impegno ad attuare e a far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.

Il punteggio viene assegnato in base alla coerenza complessiva, all'accuratezza e alla significatività delle misure di benessere organizzativo descritte e delle relative modalità di verifica proposte.


Verifica:

Descrizione delle misure per il benessere organizzativo e delle relative modalità di verifica.



Gli impatti ambientali dei prodotti di pulizia (1)

I **tensioattivi** (gli agenti tensioattivi) sono gli ingredienti più importanti per i prodotti di pulizia grazie alla loro capacità di bagnare le superfici idrofobiche, rimuovere lo sporco e tenerlo compatto.



I tensioattivi non biodegradabili formano delle schiume che alterano le caratteristiche organolettiche delle acque, impedendo la solubilizzazione dell'ossigeno e di conseguenza tutti i processi ossidativi naturali e di autodepurazione, diminuendo la velocità di sedimentazione delle particelle sospese. Alcuni tipi di tensioattivi biodegradabili, d'altra parte, possono avere una tossicità molto elevata.



Gli impatti ambientali dei prodotti di pulizia(2)

EDTA (acido etilendiaminotetracetico)

L'EDTA è un agente complessante molto forte, che viene utilizzato nei detergenti per migliorare l'efficienza di pulizia in quanto, legandosi agli ioni di calcio e magnesio, riducono la durezza dell'acqua.


Aspetti/impatti significativi

Se scaricati in ambiente acquatico possono rimuovere i metalli pesanti depositati nei sedimenti fluviali e restituirli al sistema acquatico.

Sono molto poco biodegradabili
Hanno proprietà complessanti

Criteri


Esclusione dell'EDTA dai detergenti





Gli impatti ambientali dei prodotti di pulizia (3)

NTA (acido Nitrilotriacetico)





Gli impatti ambientali dei prodotti di pulizia (4)

FOSFORO

Aspetti/impatti significativi

Eutrofizzazione dei sistemi acquatici



Criteri da definire

Limiti nel contenuto di fosforo e di ingredienti contenenti fosforo (es. fosfati e fosfonati) nei detersivi

L'impatto del fosforo dipende anche dal processo di trattamento delle acque reflue e dalle temperature di ricezione delle acque. Nei climi più caldi il trattamento è più critico.

La quantità complessiva di fosforo è stata definita a seconda che si tratti di detersivi usati con o senza diluizione.



Gli impatti ambientali dei prodotti di pulizia (5)

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)

I COV possono **reagire** con le emissioni di ossidi d'azoto (NO_x) in presenza di luce solare e produrre **ozono troposferico** e **smog fotochimico**.

Aspetti/impatti significativi


Contribuiscono alla formazione di ozono troposferico che, in alte concentrazioni, danneggia la salute umana, le foreste, la vegetazione e le colture.

Contribuiscono alla formazione di smog fotochimico, sostanze tossiche per gli esseri umani, per gli animali e per i vegetali.

Possono causare mal di testa, stanchezza o irritazione a occhi, naso, gola, polmoni, pelle.

Criteri da definire

Limite nel contenuto di COV nei detersivi





Gli impatti ambientali dei prodotti di pulizia (6)

CLORO

Gli agenti sbiancanti sono usati nei detergenti per uso igienico, ma anche per rimuovere le macchie e per candeggiare i tessuti

BIOCIDI/CONSERVANTI

I biocidi sono utilizzati:

- come conservanti nei prodotti chimici che non hanno pH estremo o alte concentrazioni di tensioattivi o solventi
- come disinfettanti

I PROFUMI

- I profumi possono essere costituiti da centinaia di componenti o anche da singole sostanze chimiche o da estratti di erbe che vengono aggiunti al prodotto.
- I dati sugli effetti ambientali e le proprietà intrinseche dei profumi sono molto incompleti.
- Il tipo di fragranza di solito non è identificato nelle formule cornice.
- Possono contenere **muschi e composti policiclici**, sospettati di essere cancerogeni e mostrano una tendenza ad accumularsi nel latte materno.



Gli impatti ambientali dei prodotti di pulizia (7)

GLI IMBALLAGGI

Aspetti/impatti significativi

Produzione di rifiuti

Criteri da definire

Richiedere la conformità alla normativa vigente in tema di rifiuti.

Richiedere la conformità alla normativa sull'etichettatura.

Diminuzione della quantità di imballaggi utilizzati.

Richiedere la riciclabilità degli imballaggi utilizzati.

È inoltre opportuno che l'imballaggio riporti le opportune informazioni relative al corretto utilizzo del prodotto.



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici

Specifiche tecniche

- Possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (EU), Der Blauer Engel, Nordic Ecolabel, Osterreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla uni en iso 14024
- Detergenti concentrati: specifiche tecniche(CAM)





1. Possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (EU), Der Blauer Engel, Nordic Ecolabel, Osterreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024

Per le seguenti categorie di detergenti, utilizzati per le pulizie ordinarie:

- multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce)



2. Detergenti concentrati: specifiche tecniche(CAM)

I detergenti «**concentrati**» e cioè:

- prodotti detergenti con tasso di diluizione minimo di 1:100, per le pulizie «a bagnato»;
- prodotti concentrati per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger, con tasso di diluizione fino a 1:2 in relazione all'applicazione;

possono essere acquistati ed utilizzati nelle pulizie ordinarie, se conformi **ai criteri ambientali minimi** ed in possesso di rapporti di prova.

Verifica: elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate.



Criteri ambientali minimi dei detergenti concentrati

- I. BIODEGRADABILITA' DEI TENSIOATTIVI
- II. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE
- III. SOSTANZE BIOCIDIE DEI DETERGENTI: CONSERVANTI
- IV. FRAGRANZE E COLORANTI
- V. ENZIMI
- VI. MICRORGANISMI
- VII. SISTEMI DI DOSAGGIO
- VIII. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO
- IX. IDONEITA' ALL'USO
- X. VERIFICHE DI CONFORMITA'



1. Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutte le **sostanze tensioattive** utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412) ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova: per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017.

DID Banca dati degli ingredienti dei detersivi:

<https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>



Detergents Ingredients Database, version 2016

DID-no	Ingredient name	Acute toxicity			Chronic toxicity			Degradation		
		LC50/ EC50 (*)	SF (*) (Acute)	TF (Acute)	NOEC (*)	SF (*) (Chronic)	TF (Chronic)	DF	Aerobic	Anaerobi c
Anionic surfactants										
2001	C10-13 linear alkyl benzene sulphonates	4,1	1000	0,0041	0,69	10	0,069	0,05	R	N
2002	C14-16 Alkyl sulphonate	6,7	5000	0,00134	0,5	10	0,05	0,05	R	N
2003	C8-10 Alkyl sulphate	40	1000	0,04	1,35	10	0,135	0,05	R	Y
2004	C10 Alkyl sulphate	8,64	1000	0,00864	0,95	10	0,095	0,05	R	O
2005	C 12-14 Alkyl sulphate	2,8	1000	0,0028	0,391	10	0,0391	0,05	R	Y
2006	C 12-18 Alkyl sulphate	15	1000	0,015	0,419	10	0,0419	0,05	R	Y
2007	C 16-18 Alkyl sulphate	27	1000	0,027	0,2	10	0,02	0,05	R	Y
2008	C8-12 Alkyl ether sulphate, even and odd-numbered, 1-3 EO	7,1	1000	0,0071	1,9	50	0,038	0,05	R	O
2009	C12-18 Alkyl ether sulphate, even and odd-numbered, 1-3 EO	4,6	1000	0,0046	0,14	10	0,014	0,05	R	Y
2010	C 16-18 Alkyl ether sulphate, ≥1 - ≤ 4 EO	0,57	10000	0,000057			0,000057	0,05	R	Y
2011	Mono-C12-14 Alkyl sulfosuccinate	18	1000	0,018			0,018	0,05	R	O
2012	Mono-C12-18 Alkyl sulfosuccinate	2	1000	0,002			0,002	0,05	R	O
2013	Mono-C16-18 Alkyl sulfosuccinate	0,73	1000	0,00073			0,00073	0,05	R	O
2014	di-C4-6 Alkyl sulfosuccinate	100	1000	0,1			0,1	0,05	R	O
2015	di-2-ethylhexyl sulfosuccinate	6,6	1000	0,0066			0,0066	0,05	R	O
2016	di-iso C10 Alkyl sulfosuccinate	0,88	1000	0,00088			0,00088	0,05	R	O
2017	di-iso C13 Alkyl sulfosuccinate	1,96	1000	0,00196			0,00196	0,5	I	O
2018	Alkylamino sulfosuccinates (even numbered)	10	1000	0,01			0,01	0,05	R	O
2019	Alkylamino[ethyl] sulfosuccinates (even numbered)	6,1	1000	0,0061			0,0061	0,05	R	O
2020	Aspartic acid, N-(3-carboxy-1-oxo-sulfo-propyl)-N-(C16-C18 (even numbered), C18 unsaturated alkyl) tetrasodium salts	10	1000	0,01			0,01	0,05	R	O
2021	C12-14 Fatty acid methyl Ester Sulphonate	9	10000	0,0009	0,25	50	0,005	0,05	R	N
2022	C16-18 Fatty acid methyl Ester Sulphonate	0,8065	1000	0,000807	0,23	50	0,0046	0,05	R	N
2023	C14-16 alfa olefin sulphonate	3,3	10000	0,00033	1,2	50	0,024	0,05	R	N
2024	C14-18 alfa olefin sulphonate	0,5	5000	0,0001			0,0001	0,05	R	N
2025	Soap C>12-22 (Remark: fatty acids are listed in DID 2520)	22	1000	0,022	10	100	0,1	0,05	R	Y
2026	Lauroyl Sarcosinate	56	10000	0,0056			0,0056	0,05	R	Y
2027	C9-11, ≥2 - ≤10 EO Carboxymethylated, sodium salt or acid	100	10000	0,01			0,01	0,05	R	O
2028	C12-18, ≥2 - ≤10 EO Carboxymethylated, sodium salt or acid	8,8	1000	0,0088	5	100	0,05	0,05	R	O
2029	C12-18 Alkyl phosphate esters	38	1000	0,038			0,038	0,05	R	N
2030	iso C13 Alkyl phosphate esters, 3 EO	0,1	1000	0,0001	0,32	100	0,0032	0,5	I	O
2031	Sodium cocoyl glutamate	238	1000	0,238			0,238	0,05	R	Y
2032	Sodium Lauroyl Methyl Isethionate	25,1	1000	0,0251	12,5	50	0,25	0,05	R	Y



2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate (1)

- a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione
- i. Sostanze specifiche non ammesse

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ⁷ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido -dietilentrìamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento



2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate (2)

- a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione
ii. Sostanze soggette a restrizione

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detergenti multiuso, da diluire	0,02g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per cucine, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

Tipo di prodotto	Limite COV
Detergenti multiuso, da diluire	30 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per cucine, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per finestre, da diluire	100 g/l da considerare in base alla soluzione diluita



b) Sostanze e miscele pericolose

i) **I detergenti utilizzati (prodotti finali)** non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.

ii) **Il prodotto** non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle), in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato. Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.



Elenco delle indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto



Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione)

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le **sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC)**, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)



3. Sostanze biocide nei detergenti per usi specifici: conservanti

Il prodotto può contenere solo **biocidi** che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.



4. Fragranze e coloranti

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di **fragranze** devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi (<http://www.ifraorg.org>)). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

5. Enzimi

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.



6. Microrganismi

Qualora nelle formulazioni siano intenzionalmente aggiunti dei microrganismi, gli stessi:

- debbono avere un numero ATTC (American Type Culture Collection), appartenere ad una collezione IDA (international Depository Authority) o il loro DNA deve essere stato identificato conformemente ad un protocollo di identificazione del ceppo;
- devono appartenere al gruppo di rischio I, quale identificativo della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e all'elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'EFSA-Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- non devono appartenere a nessuno dei seguenti ceppi patogeni, come deve emergere sulla base dei relativi metodi di prova:
 - E. Coli, metodo di prova ISO 16649-3:2005
 - Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova ISO 21528-1:2004
 - Staphylococcus aureus, metodo di prova ISO 6888-1
 - Bacillus cereus, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871
 - Salmonella, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.



7. Sistemi di dosaggio

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

8. Requisiti dell'imballaggio (1)

Nel caso di imballaggi primari di plastica con contenuto di riciclato inferiore al 50% in peso deve essere calcolato il **rapporto Peso/Utilità (RPU)** del prodotto, calcolando solo l'imballaggio primario che non deve superare i seguenti valori per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	RPU (g/l di soluzione detergente)
Prodotti da diluire	15
Prodotti pronti all'uso	150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva	200



8. Requisiti dell'imballaggio (2)

Si è esonerati dal calcolo RPU se gli imballaggi primari hanno un contenuto di riciclato superiore al 50% (dimostrato con un'etichetta ambientale dedicata quale **Remade in Italy o Plastica Seconda Vita** che attesti almeno tale contenuto di riciclato).

Gli imballaggi devono essere progettati in modo da agevolare un **riciclaggio efficace**, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none">- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE- Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $>1\text{g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PET



	<ul style="list-style-type: none">- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $< 1\text{g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PP o HDPE- Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none">- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE- Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE- Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore $> 1\text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET- Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia- Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1\text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1\text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.- Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none">- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce



9. Idoneità all'uso

Il detergente deve essere efficace a bassa temperatura e nel dosaggio raccomandato dal produttore in base al grado di durezza dell'acqua secondo i test prestazionali per i prodotti detergenti.

Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>



10. Criteri ambientali minimi dei detergenti per usi specifici: verifiche di conformità

La conformità deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le caratteristiche ambientali le verifiche devono essere effettuate sulla base:

- del controllo documentale effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- di analisi chimiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici

I detergenti utilizzati per le pulizie periodiche e straordinarie, e cioè:

- prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate
- deceranti e decappanti
- prodotti per moquette e tappeti
- detergenti acidi forti per pulizie straordinarie
- detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie
- prodotti di manutenzione dei mobili
- prodotti di manutenzione per cuoio/pelle
- prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox
- disincrostante per cucina / lavastoviglie
- detersolventi;
- smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti

laddove non in possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai criteri ambientali minimi seguenti



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici

Specifiche tecniche

- I. Biodegradabilità dei tensioattivi
- II. Sostanze e miscele non ammesse o limitate
- III. Sostanze biocide dei detergenti per usi specifici: conservanti
- IV. Fragranze e coloranti
- V. Enzimi
- VI. Sistemi di dosaggio
- VII. Requisiti dell'imballaggio
- VIII. Idoneità all'uso
- IX. Cam dei detergenti per usi specifici: verifiche di conformità



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale

(cpv 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli)

Specifiche tecniche

- Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti

Criteri premianti

- Prodotti in carta tessuto non sbiancata

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

dei detergenti per l'igiene personale (cpv 33711900-6 Sapone)

Specifiche tecniche

- Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti



Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024,

oppure

devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled, Riciclato PEFC®, certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+.

VERIFICA: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute.



Prodotti in carta tessuto non sbiancata (criterio premiante)

Sub criterio a) Fornitura esclusivamente di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (punti X)

Sub criterio b) Fornitura di prodotti in tessuto carta non sbiancata (punti $Y < X$ cumulabili con il punteggio X).

VERIFICA:

Sub criterio a) Il legale rappresentante dell'impresa offerente presenta l'elenco dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute.

Sub criterio b) Allegare la scheda tecnica o l'immagine dell'imballaggio primario, laddove riporti questa informazione attraverso un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla UNI EN 14021.



Sede Legale ed operativa

Corso del Rinascimento 24,
00186 Roma

+39 06 683 38 88

info@fondazioneecosistemi.org

fondazione.ecosistemi@pec.it

www.fondazioneecosistemi.org

Grazie per l'attenzione!